

## LA CONCILIAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

Da più di un decennio il legislatore italiano punta sulla conciliazione, quale strumento rapido e informale per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. E ciò in alternativa alla giustizia togata.

Secondo J.P. Bonafé-Schmitt (1) la conciliazione è un processo, il più delle volte formale, attraverso il quale una terza persona neutrale tenta, mediante l'organizzazione di scambi tra le parti, di permettere loro di confrontare i propri punti di vista e di cercare, con il suo aiuto, una soluzione al conflitto che le oppone. Nella conciliazione, infatti, le parti si rivolgono ad un terzo, imparziale e neutrale, al conciliatore appunto, perché le aiuti attraverso appropriate tecniche di negoziazione e comunicazione a individuare la soluzione della controversia in modo tale che possano venir soddisfatti, nella maniera più ampia possibile, gli interessi di entrambe.

La risoluzione della lite è atto riconducibile direttamente alla sfera delle loro volontà e non, come nel processo civile o nell'arbitrato, alla decisione autoritativa di un organo terzo (il giudice o l'arbitro). Proprio perché fondata sugli interessi, e non sulle posizioni o sui diritti delle parti, la conciliazione può produrre accordi duraturi che permettono anche il mantenimento dei rapporti tra gli ex contendenti (2).

Attualmente si registra a livello locale la presenza istituzionalizzata di diversi attori pubblici, che operano o cominciano ad operare nel campo della conciliazione stragiudiziale. L'organismo oggi più qualificato per dislocazione territoriale e competenze è rappresentato dal Servizio di conciliazione istituito presso la gran parte delle Camere di commercio italiane.

Gli enti camerali hanno raccolto per primi e con vero interesse la sfida lanciata dal legislatore, verso la fine dello scorso secolo, per una riforma della giustizia civile. Competenti a risolvere in origine le controversie tra imprese e tra imprese e consumatori (art. 2, co.4 della legge 580 del 1993), hanno poi esteso il loro servizio di risoluzione delle controversie a pressoché tutte le situazioni giuridiche disponibili (3).

L'istituto conciliativo comincia ora a diffondersi sempre più anche negli enti locali. La prima esperienza è quella di Roma. Nel 1996 il Comune capitolino ha istituito uno sportello di conciliazione per la risoluzione delle controversie relative a sinistri avveratisi nel territorio di propria competenza per sconnessioni stradali, caduta di alberi o rami, ecc. .

Le procedure di conciliazione sono gestite, in forza di una convenzione, secondo il regolamento predisposto dalla Camera di conciliazione di Roma, istituita

nel 1995 su iniziativa dell'Ordine degli avvocati di Roma. Ha preso così l'avvio un interessante "*nuovo modello*" di risoluzione delle liti civili (4).

Lo Sportello di conciliazione può essere utilizzato da tutti i cittadini per cause con l'Amministrazione comunale, consequenziali a danni di cui l'Amministrazione stessa sia responsabile. Il danneggiato può presentare domanda di risarcimento, che non può superare gli euro 12.911,42, presso l'Ufficio relazioni pubbliche (Urp) della circoscrizione in cui si è avverato il sinistro, allegando alla richiesta il verbale dei Vigili urbani intervenuti sul luogo dell'incidente o un documento equipollente, le eventuali dichiarazioni testimoniali di soggetti che hanno assistito all'evento, il preventivo di spesa oppure la fattura della riparazione o, comunque, delle spese sostenute.

Dopo avere ricevuto il parere dell'Ufficio tecnico circoscrizionale competente, il danneggiato deve depositare presso lo Sportello di conciliazione la documentazione relativa al sinistro. La pratica viene assegnata a un avvocato e, in caso di parere favorevole dello stesso, il ricorrente sarà invitato a presentarsi davanti alla Camera di conciliazione.

E' pure possibile che alla conciliazione partecipi l'impresa appaltatrice dei lavori comunali, cui sia imputabile l'attività che ha cagionato il danno. In sostanza, quando l'attività dolosa o colposa sia riconducibile all'impresa, la conciliazione può diventare un procedimento a tre e l'impresa è tenuta al risarcimento.

Il conciliatore può essere scelto dalle parti tra gli avvocati del foro di Roma iscritti nell'elenco dei conciliatori tenuto dalla Camera medesima. All'incontro di conciliazione le parti sono presenti personalmente per esporre oralmente le proprie posizioni e richieste, e possono anche formulare proposte per la risoluzione della lite, ma la proposta finale, non vincolante per le parti, è rimessa al conciliatore.

All'esperienza del Comune di Roma sono seguite quelle di altri enti territoriali. Fra le più significative vanno segnalate quelle dei Comuni di Jesi e di Napoli. Quest'ultimo ha stipulato una convenzione con la locale Camera di Commercio, che permette all'Amministrazione comunale di assumere la qualifica non solo di "*convenuto*" ma anche di "*parte attrice*" per la conciliazione, avvalendosi della professionalità e competenza dell'Ente camerale.

Va pure segnalato lo sportello informativo istituito a Pisa, per la conciliazione ambientale, in collaborazione con l'Università e la Camera di Commercio. Lo Sportello fornisce tutte le informazioni sulla risoluzione delle controversie in materia ambientale di natura privatistica, costituendo per le Amministrazioni la prima sperimentazione a livello nazionale in questo settore.

Infine è molto interessante l'iniziativa della Camera Arbitrale e di

Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto, che ha siglato una convenzione con undici Comuni della provincia avente ad oggetto un “*servizio di conciliazione domiciliare*”. Tale servizio offre ai cittadini la possibilità di attivare gratuitamente le procedure conciliative presso gli uffici comunali e di esperire l’eventuale incontro di conciliazione in locali idonei messi a disposizione dai Comuni stessi.

Grosseto, 19 luglio 2007

Dr. Daniele Petteruti

- (1) Bonafé-Schmitt J.P. *Una, tante mediazione dei conflitti*, in *La sfida della mediazione*, Cedam 1997, pagg. 21-49.
- (2) AA.VV., *La via della conciliazione*, Milano, 2003 .
- (3) Romualdi G., *La conciliazione amministrata in Italia : esperienze e tendenze*, in *Rivista arbitrato* n. 2/2005 .
- (4).Capponi, *La risoluzione stragiudiziale delle controversie e il ruolo dell’ avvocatura*, in *Corriere giuridico*, 1996, 452 .

Daniele Petteruti è nato a Napoli il 21/01/1974. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Siena

Ha conseguito il Master di I livello in “*Procedure stragiudiziali di soluzione delle controversie*” presso l’Ateneo senese ed il Master di II livello in “*Programmazione comunitaria*” presso la Seconda Università di Napoli, Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet.

Dal 2005 è *tutor* del Master universitario di I livello sopra citato e dal 2006 è borsista presso il Servizio di Regolazione del Mercato della CCIAA di Grosseto e si occupa di arbitrato e conciliazione. È abilitato all’esercizio della professione forense.